



Settore Affari Generali

Savona, data del protocollo

Ai Dirigenti
Ai titolari di Incarico di Elevata Qualificazione
A tutti i dipendenti

LORO SEDI

OGGETTO: la clausola di c.d. Pantouflage – Direttiva.

Premessa - La presente Direttiva pone alcune specifiche indicazioni in materia di svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – c.d. “*Pantouflage*”.

La Legge n. 190/2012, ha inserito all’art. 53 del D. Lgs. 165/2001 il comma 16 ter, che, come è noto, dispone il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano “esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni”, di prestare, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività dell’amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

La norma prevede, inoltre, in caso di violazione del divieto, specifiche conseguenze sanzionatorie che producono effetto nei confronti sia dell’atto sia dei soggetti. I contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli e i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto non possono contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni e hanno l’obbligo di restituire compensi eventualmente percepiti.

Alla base di tale divieto si ravvisa il principio costituzionale di trasparenza, imparzialità, buon andamento e di quello che impone ai pubblici impiegati esclusività del servizio a favore dell’Amministrazione.

Il **divieto di Pantouflage o revolving doors** intende prevenire uno scorretto esercizio dell’attività istituzionale da parte del dipendente pubblico e si pone l’obiettivo di evitare situazioni di conflitto d’interessi.



In particolare, l'intenzione del legislatore, come chiarito dall'Autorità Nazionale Anti-Corruzione è quella di contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente che facendo leva sulla propria posizione all'interno dell'Amministrazione potrebbe preconstituirsì delle situazioni lavorative vantaggiose. Allo stesso tempo, il divieto è volto a ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti sullo svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un'amministrazione opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio, qualunque sia la causa della cessazione.

Orientamenti giurisprudenziali e ANAC - La materia del *pantouflage* è stata oggetto di numerosi interventi della giurisprudenza amministrativa, oltreché di decisioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Quanto alla nozione di “*poteri autoritativi e negoziali*”, l'ANAC - peraltro preannunciando apposite Linee Guida per la determinazione dei criteri per l'individuazione degli atti e comportamenti adottati nell'ambito dei procedimenti implicanti l'esercizio dei poteri in questione – ha ribadito come “*con tale espressione il legislatore abbia voluto considerare tutte le situazioni in cui il dipendente ha avuto il potere di incidere in maniera determinante su un procedimento e quindi sul provvedimento finale. Tra questi, naturalmente, può comprendersi anche l'adozione di provvedimenti che producono effetti favorevoli per il destinatario e quindi anche atti di autorizzazione, concessione, sovvenzione, sussidi, vantaggi economici di qualsiasi genere*”.

L'ANAC ha, inoltre, chiarito che per “*attività lavorativa o professionale*” debba intendersi – secondo un'interpretazione ampia – qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale con soggetti privati e quindi tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato e gli incarichi o consulenze a favore dei soggetti privati, con la sola eccezione degli incarichi di natura occasionale, privi cioè del carattere della stabilità e dell'esercizio abituale.

Si segnala, in particolare, la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, del 29 ottobre 2019, n. 7411, che ha stabilito la competenza dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in merito alla vigilanza e all'accertamento delle fattispecie di “*incompatibilità successiva*” di cui all'art. 53, co. 16 ter, del D. Lgs. 165/2001.

I magistrati amministrativi hanno, inoltre, affermato che spettano all'Autorità Nazionale Anticorruzione i previsti poteri sanzionatori, essendo configurabile il nesso finalistico fra la norma assistita dalla sanzione amministrativa e le funzioni attribuite all'Autorità.

ANAC, ad avviso del Consiglio di Stato, è il soggetto che ha il compito di assicurare, in sede di accertamento della nullità dei contratti sottoscritti dalle parti e di adozione delle conseguenti misure, il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza.



Settore Affari Generali

Nullità dei contratti conclusi in violazione del divieto di pantouflage - La norma chiarisce che la conseguenza della violazione del divieto di pantouflage ricade su contratti conclusi e su incarichi conferiti con la sanzione di carattere civilistico della nullità.

L'articolo 53 del D. Lgs. 165/2001 il comma 16 ter, *prevede che* "I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli *ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi conferiti*".

Indicazioni operative - Alla luce del quadro ordinamentale sopra sinteticamente delineato, si elencano in questa sede le prescrizioni a cui l'Amministrazione Provinciale si deve attenere. In particolare:

- È fatto obbligo di inserire nei contratti di assunzione di personale stipulati dall'Amministrazione la clausola con la quale il dipendente si impegna a rispettare quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 165/2001 "*I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri*";
- È fatto obbligo di inserire negli atti prodromici alla scelta del contraente l'avviso che al momento della conclusione del contratto dovrà essere rilasciata da parte dell'operatore economico l'auto-dichiarazione relativa all'assenza di incarichi a qualsiasi titolo attribuiti in violazione dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 165/2001.

La presente direttiva viene pubblicata su Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 33/2013.

Il Segretario Generale
(dott.ssa Concetta Orlando)